



Comune di Pian Camuno
Provincia di Brescia

Via Don Stefano Gelmi n° 31 – Tel. 0364 593800 – Fax 0364 593899 – C.A.P. 25050

Codice Fiscale 00641410170 – Partita I.V.A. 00574180980

Sito www.comune.piancamuno.bs.it – email: info@comune.piancamuno.bs.it – PEC: protocollo@comune.piancamuno.bs.it

COMUNE DI CLASSE V

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Decreti Legislativi 15/11/1993 n° 507 e 28/12/1993 n° 566

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 26/01/1995 e
aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 04/05/1995

COMUNE DI PIAN CAMUNO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COMUNE DI CLASSE V

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Decreti legislativi n. 507 del 15/11/93 e n. 566 del 28/12/93

SOMMARIO

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 20 Funzionario responsabile
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Norme finali
- Art. 23 Entrata in vigore

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

3. In caso di diniego viene comunicato nei termini previsti del procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 (commercio ambulante) sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6. In tutti i casi esse vengono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 10 per mercato settimanale (art. 3 8° comma legge 112/91); altro da stabilire di volta in volta.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9
Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di Legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows (bovindo = a balcone coperto da vetri) e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggetti alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 13

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia in seduta 16/1/95, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1a categoria:

- CAPOLUOGO: Via Castellazzi, Via G.Galilei, Via Mascagni, Via Minolfa, Via Novelle, Via Pantani, Via Puccini, Viale Rimembranze, Via Don Rizzi, Via Rossini, Via S. Antonio, Via Serati, Via delle Sorti, Via Kennedy, Via degli Alpini, Via Carobe, Via Cav.Garatti, Via Don Gelmi, Via Gemelli, Via Mozart, Via Provinciale, Via Risorgimento, Piazza Verdi, Via XI Febbraio, Via S.Giulia, Via Torre, Parco Paròla, Impianti sportivi S.Giulia.
- FRAZ. BEATA: Via Carducci, Via Castrino, Via Mulini, Via Pagher, Via Stalle, Via Valeriana, Via Verga, Via Volta, Via Dossi, Via D.Alighieri, Via V. Alfieri, P.zza M. Ausiliatrice, Via Torre Alta, Via Leopardi, Via Pascoli.
- FRAZ.SOLATO: Via Case Greche, Via Fane (solo strada per Montacampione), Via Mazzoletti, Via XXV Aprile, Via Solato Super., Via Solato Inf., Via S. Pietro.
- FRAZ.VISSONE: Via della Chiesa, Via Valle Roncaglia, Via Fonte Vecchia, Via Panoramica, Via Pineta, Via Vissona Inf., Via F.Filzi, Via delle Villette, Via Fodestal, Via S. Bernardino.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2a categoria

- CAPOLUOGO: Via Valle.
- FRAZ. SOLATO: Via Castelletto, Via Fane (solo parte agricola), Via Tavole.
- FRAZ. VISSONE: Via Comignane, Via Predazzole, Via Valmorino.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 D.Lgs. 15/11/93, n.507, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo medesimo.

4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla 1a categoria e vengono articolati nelle seguenti proporzioni:

1a Cat.: 100%

2a Cat.: 70%

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:

* fino a 12 ore: tariffa intera

* oltre 12 ore e fino a 24 ore: riduzione del 20%

Art. 17
Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, ai sensi dell'art. 44, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta, ai sensi dell'art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993, al 10%;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta ai sensi art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993, al 10%;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta, ai sensi art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993, del 30%;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta, ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs.507/1993, ad 1/3;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs.507/1993, aumentata del 50%;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa, ai sensi art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993, è ridotta del 30%.

Art. 18

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
7. Qualora la concessione sia di durata inferiore all'anno, il pagamento della tassa sarà effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 21

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 22

Norme finali

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 2/11/1964 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima £. 34.000 per mq.

Categoria seconda £. 23.800 per mq.

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti
e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno: riduzione ad 1/3

Categoria prima £. 22.667 per mq.

Categoria seconda £. 15.867 per mq.

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno: riduzione al 30%

Categoria prima £. 10.200 per mq.

Categoria seconda £. 7.140 per mq.

- D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno: riduzione al 50%

Categoria prima £. 17.000 per mq.

Categoria seconda £. 11.900 per mq.

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, 10° comma).
Per ogni metro quadrato e per anno: riduzione del 30%

Categoria prima £. 23.800 per mq.

Categoria seconda £. 16.660 per mq.

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art.44, 8° comma).

Per ogni metro quadrato e per anno: riduzione al 10%

Categoria prima £. 3.400 per mq.

Categoria seconda £. 2.380 per mq.

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, 9° comma).

Per ogni metro quadro e per anno: riduzione al 10%

Categoria prima £. 3.400 per mq.

Categoria seconda £. 2.380 per mq.

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima £. 500.000

Categoria seconda £. 350.000

L) Occupazioni con seggiovie e funivie fino a un massimo di 5 Km. lineari tassa annua

Categoria prima	£. 200.000
Categoria seconda	£. 140.000

per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. - maggiorazione delle seguenti misure:

Categoria prima	£. 40.000
Categoria seconda	£. 28.000

M) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella seguente misura annua complesssiva a prescindere dalla consistenza delle occupazioni:

Categoria prima	£. 50.000
Categoria seconda	£. 35.000

N) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	£. 20.000
Zona limitrofa	£. 15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	£. 10.000

O) Distribuzioni di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	£. 60.000
Zona limitrofa	£. 50.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	£. 30.000
Frazioni	£. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere:

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 3.000 per mq.	£. 125,00 per mq.
2° categoria	£. 2.100 per mq.	£. 87,50 per mq.

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: le tariffe sono aumentate del 50% rispetto a quello indicate al punto A)

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 4.500 per mq.	£. 187,50 per mq.
2° categoria	£. 3.150 per mq.	£. 131,25 per mq.

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui al precedente punto A) sono ridotte del 80%:

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 600 per mq.	£. 25,00 per mq.
2° categoria	£. 420 per mq.	£. 17,50 per mq.

N.B.: per le occupazioni di cui alla precedente lettera C) realizzate da un unico soggetto passivo della tassa, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

D) Occupazioni temporanee di spazi per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe di cui al precedente punto A) sono ridotte del 20%:

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 2.400 per mq.	£. 100,00 per mq.
2° categoria	£. 1.680 per mq.	£. 70,00 per mq.

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: si applica la stessa tariffa prevista dal punto A) per le occupazioni del suolo comunale ridotta del 30%

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 2.100 per mq.	£. 87,50 per mq.
2° categoria	£. 1.470 per mq.	£. 61,25 per mq.

F) Occupazioni con tende e simili: la tariffa di cui alla precedente lettera A) è ridotta del 30%:

tariffa	giornaliera	oraria
1° categoria	£. 2.100 per mq.	£. 87,50 per mq.
2° categoria	£. 1.470 per mq.	£. 61,25 per mq.

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:

a) di durata non superiore a 30 giorni:

1 - fino ad un chilometro lineare:

Categoria prima £. 15.000

Categoria seconda £. 10.500

2 - oltre un chilometro lineare: la tassa di cui al precedente punto 1 è aumentata del 50%:

Categoria prima £. 22.500

Categoria seconda £. 15.750

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non superiore a 90 giorni:

1 - fino ad un chilometro lineare:

la tassá di cui alla precedente
lettera a) 1. è aumentata del 30%:

Categoria prima £. 19.500

Categoria seconda £. 13.650

2 - oltre un chilometro lineare: la tassa
di cui alla precedente lettera a) 2 è
aumentata del 30%:

Categoria prima £. 29.250

Categoria seconda £. 20.475

c) di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni

1 - fino ad un chilometro lineare:

la tassa di cui alla precedente lettera
a) 1. è aumentata del 50%:

Categoria prima £. 22.500

Categoria seconda £. 15.750

2 - oltre un chilometro lineare:

la tassa di cui alla precedente lettera
a) 2. è aumentata del 50%:

Categoria prima £. 33.750

Categoria seconda £. 23.625

d) di durata maggiore a 180 giorni:

1 - fino ad un chilometro lineare:

la tassa di cui alla precedente lettera
a) 1. è aumentata del 100%:

Categoria prima £. 30.000

Categoria seconda £. 21.000

2 - oltre un chilometro lineare: la tassa
di cui alla precedente lettera a) 2.
è aumentata del 100%:

Categoria prima £. 45.000

Categoria seconda £. 31.500

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura fissa complessiva:

Categoria prima £. 50.000

Categoria seconda £. 35.000

**DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA
SOPRAELENCAATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera.
- Per le occupazioni di durata inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G).
- Per le occupazioni di durata non superiore ad un mese la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente.
- Per le occupazioni esercitate con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, già soggette alla tassa per l'occupazione del suolo comunale, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- Le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), F), sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie.
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20%.
- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo della tassa, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 15/11/93, n.507, modificato dal Decreto Legislativo 28/12/93, n. 566.

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, dovevano presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo doveva essere effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di f. 50.000;

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporenee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 in data 26.01.95
e pubblicato, unitamente alla deliberazione all'albo pretorio dal 15.2.95
al 2.3.95 E MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n° 33 in data 4.5.95
pubblicata all'albo pretorio dal 15.5.95 al 30.5.95
Il Segretario Comunale

Divenuto esecutivo il 08.06.95 come da ricevuta
del Comitato Regionale di Controllo in data 19.05.95
unitamente alla deliberazione di ~~adozione~~ MODIFICA CC. n° 33 del 4.5.95

Il Segretario Comunale

Ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, a seguito esecutività
delibera di approvazione, dal
al ai sensi dell'art. 69,3° comma dello
Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale

Segnalato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero
delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile Sig. _____

Il Segretario Comunale
